



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di Dicembre, alle ore 19.00, in seconda convocazione, andata deserta la prima convocata per le ore 17.00, presso la sede legale si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione "MUSICAL ENTERTEINMENT" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adozione nuovo testo statuario ai fini dell'adeguamento al Codice del terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci, Mangano Agata, Ronsisvalle Natale, D'Aquino Paolo, Ronsisvalle Leonarda, Ronsisvalle Elena, Sciacca Serena, Sorbello Francesca, Di Bella Carlotta, Spinella Rossella, Murabito Veronica, Patti Maria Venera, Murabito Elena, La Spina Vera, Cali Vera, Sorbello Piera, Russo Francesco, Giuffrida Rosa Maria, Torrisi Santa. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante, Mangano Agata, il quale constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, la dichiara aperta ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno e chiede di fungere da segretario verbalizzante Ronsisvalle Natale, che accetta.

Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona sugli aspetti principali della Riforma del Terzo settore, operata dal D. lgs. 117/2017, il c.d. Codice del Terzo Settore, e sottolinea l'importanza di adottare un nuovo Statuto adeguato alle disposizioni dello stesso Codice in sostituzione dell'attuale Statuto associativo, al fine di poter procedere eventualmente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e di poter godere dei benefici e dei vantaggi discendenti da tale iscrizione.

Il Presidente precisa che, in considerazione dei fini istituzionali perseguiti dall'Associazione, delle attività di interesse generale che ne costituiranno l'oggetto, delle modalità attraverso le quali saranno svolte e dei destinatari di tali attività, è conveniente per l'Associazione operare come Associazione di Promozione Sociale (APS), adeguando il nuovo statuto alle disposizioni appositamente previste dal Codice del Terzo settore oltre a quelle di portata generale, cui tutti gli Enti del Terzo Settore devono uniformarsi ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente dà, pertanto, lettura del nuovo testo statuario, composto da ventuno articoli, contenente le norme che regoleranno funzionamento dell'Associazione in caso di sua approvazione. L'assemblea, considerata l'opportunità di procedere in conformità alla proposta del Presidente, all'unanimità

delibera

- di adottare il nuovo testo di statuto, nella formulazione letta ed illustrata, che viene allegato al presente verbale alla lettera "A" per formarne parte integrante,
- di attribuire al Presidente tutti i poteri necessari per dare esecuzione al deliberato, in particolare di apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle modifiche, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Alle ore 20.10, null'altro essendoci da discutere e da deliberare, il Presidente scioglie la seduta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Giarre

ATTO REGISTRATO IL 26 GEN. 2024
AL N. 96 SERIE 3

TRATTO C. 215 NT 3

OPERATORE
To Presti Luke





Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MUSICAL ENTERTAINMENT APS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. L'Associazione denominata "MUSICAL ENTERTAINMENT APS" intende operare come Associazione di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato CTS) ed è disciplinata dal presente Statuto e, in quanto compatibili, dallo stesso CTS dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.
2. Lo statuto e l'ordinamento interno dell'Associazione si ispirano a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati, favorendo, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli stessi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione, senza alcun tipo di limitazione o discriminazione.

ART. 2 - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 - SEDE

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Santa Venerina.
2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Santa Venerina non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ART. 4 - SCOPO-OGGETTO

1. L'Associazione, si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistenti nella pratica, diffusione e promozione della cultura teatrale.
2. L'Associazione intende perseguire il proprio scopo mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore dei propri associati o di loro familiari e per mezzo dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della



povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- l'allestimento di spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente;
- la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi, anche in ambito scolastico;
- la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;
- la realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale;
- lo svolgimento di attività dirette a favorire l'arricchimento culturale dei soci, soprattutto in ambito teatrale;
- l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione ed operanti nel campo culturale, artistico e sportivo, finalizzato allo sviluppo della cultura teatrale;
- la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma di lotta al disagio delle nuove generazioni;
- lo svolgimento di attività di animazione ed aggregazione rivolte a bambini e ragazzi al fine di favorire un corretto sviluppo educativo;
- la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale;
- il compimento di ogni negozio giuridico ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare strumentale e/o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale ed alla realizzazione delle finalità istituzionali.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal CTS e dai successivi decreti di attuazione dello stesso. L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 Codice del terzo settore, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio o rendiconto annuale.

5. L'associazione può esercitare, anche in forma organizzata e continuativa, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generate e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nei limiti definiti dal CTS e dai successivi decreti di attuazione dello stesso.

Art. 5 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a 7 persone fisiche o tre APS e comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo Settore, quale che ne sia la natura giuridica, nella persona del proprio legale rappresentante, che ne condividono le finalità, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. Gli altri Enti del Terzo settore non possono essere in numero superiore al 50% delle APS associate o al diverso rapporto previsto dalla legge.

3. Coloro che intendano associarsi devono formulare una richiesta scritta al Consiglio direttivo contenente l'indicazione delle proprie generalità e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto,



gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. L'ammissione é subordinata, oltre che ai requisiti di cui sopra, al versamento della quota associativa.

5. L'ammissione di un nuovo associato viene deliberata dal Consiglio direttivo entro 30 (trenta) giorni, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, comunicata all'interessato ed annotata, a cura dello stesso organo amministrativo, nel libro degli associati.

6. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio direttivo e comunicata entro trenta giorni all'interessato. Questi, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati sono titolari dei medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto.

2. Tutti i gli associati hanno il diritto di:

- votare in assemblea, purché risultino iscritti nel libro degli soci da almeno tre mesi e siano in regola col versamento della quota associativa;
- essere nominati alle cariche sociali;
- concorrere alla programmazione delle attività dell'Associazione, parteciparvi, esserne informati e controllarne l'andamento;
- essere informati ed accedere a documenti, delibere, bilanci e libri sociali dell'Associazione, rivolgendo apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

3. Tutti gli associati hanno l'obbligo di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – SCIOGLIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.

1. La qualità di associato si perde per:

- recesso;
- esclusione.
- morte.

2. L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione che sarà comunicata all'interessato.

3. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dello stesso.

4. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'Associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

5. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione all'interessato,



che potrà proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di deliberazione dell'Assemblea, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso per cui egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

6. I diritti di partecipazione all'Associazione sono intrasmissibili.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate, le quali non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente.
2. Devono, inoltre, essere nominati nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge:
 - l'organo di controllo interno;
 - il revisore legale dei conti.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta il luogo di incontro e confronto tra gli associati ed è investita delle seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio il bilancio d'esercizio o del rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per approvare il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale sottoposti dal Consiglio direttivo, ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo ovvero un decimo degli associati.
3. Essa è convocata mediante comunicazione scritta da inviare agli associati con qualunque mezzo idoneo, sempre che consenta di provare tale invio, almeno otto giorni prima della riunione all'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione, con distinzione tra prima e seconda convocazione, che deve svolgersi a distanza di almeno un'ora dalla prima.
4. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.



5. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola col versamento della quota associativa annuale.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice presidente o, in caso di impedimento o di cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'Assemblea.
8. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati in regola con il pagamento delle quote e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in regola con il pagamento delle quote e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, di trasformazione, di fusione e discissione dell'Associazione sono assunte in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Le deliberazioni di scioglimento sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

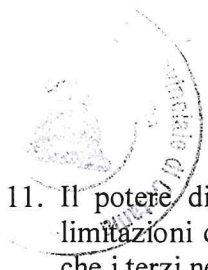
Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei cui confronti risponde direttamente.
2. Rientra nella competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto attribuito alla competenza dell'Assemblea o di altro organo, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nominare il Presidente e il Vicepresidente;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;



- 
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o da essa detenuti;
 - compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.
3. Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.
 4. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che va da 3 a 5, è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La maggioranza dei componenti dell'organo deve essere scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati.
 5. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.
 6. La carica è gratuita ma l'Assemblea può deliberare di riconoscere ai consiglieri nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore. È possibile riconoscere ai consiglieri un rimborso delle spese preventivamente concordate e debitamente documentate.
 7. Il nuovo Consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice presidente. In caso di parità risulterà eletto il consigliere che vanta la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggior anzianità anagrafica.
 8. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.
 9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei membri del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo (se nominato), i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.
 10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
 - sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.



- 
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le eventuali limitazioni di tale potere saranno opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 12. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 c.c. in tema di cause di ineleggibilità e decadenza. Per quanto riguarda la responsabilità e gli eventuali conflitti di interessi degli amministratori sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e, in materia di revisione legale, l'art. 15, D.Lgs. n. 39/2010.
 13. A ciascun associato è attribuita la facoltà di denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Si richiama al riguardo quanto previsto dall'art. 2408, c.c.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti.

12 – ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

1. L'organo di controllo interno, monocratico o collegiale, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.
2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.
3. L'organo di controllo interno viene eletto dall'Assemblea, anche fra i non associati, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
4. I requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componente dell'organo di controllo sono quelli previsti dagli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c. In particolare in presenza:
 - di un organo monocratico, il sindaco unico deve essere iscritto al Registro dei revisori legali oppure all'Albo dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro o un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e economiche;
 - di un organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere in possesso dei requisiti sopra descritti.
5. L'organo di controllo interno svolge le seguenti funzioni:
 - vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - controllo dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e il suo concreto funzionamento;
 - vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - controllo contabile in assenza di un incaricato per la revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - i singoli componenti dell'organo di controllo possono procedere ad ispezioni/controlli, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari;
 - partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.
6. La carica è gratuita ma l'Assemblea può deliberare di riconoscere un compenso ai componenti dell'organo nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore. È possibile riconoscere ai componenti dell'organo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.



13 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Il Revisore legale dei conti o società di revisione, iscritti nell'apposito Registro, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, sempre che il controllo contabile non sia esercitato dall'Organo di controllo.
2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.
3. La carica è gratuita ma l'Assemblea può riconoscere al revisore un compenso nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore. È possibile riconoscere al revisore un rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione — comprensivo delle quote associative e di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 16 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa è predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Art. 17 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

1. L'Associazione, nella ricorrenza dei rispettivi presupposti di legge, è tenuta a:
 - redigere, depositare presso il RUNTS il bilancio sociale, nelle forme prescritte dalle norme e prassi vigenti, ed a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale;
 - pubblicare annualmente e tenere aggiornato sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualunque titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché a dirigenti ed associati.

Art. 18 – VOLONTARI

1. I volontari sono persone che, in modo spontaneo e senza scopo di lucro, svolgono tramite l'Associazione attività per la comunità ed il bene comune
2. I volontari non possono essere in alcun modo retribuiti ma possono solo essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività associativa, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro retribuito intercorrente con l'Associazione.
4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



Art. 19 – LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deciso dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del Codice civile e della normativa applicabile.

Oleggio *gh*

3 96 26/01/2024

0,00 **TXS24L000096000YG**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXS

